



Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 520

ORDINANZA DEL SINDACO N. 520 DEL 28-11-2017

Servizio Competente: TECNICO

Oggetto: RETTIFICA DELL'ORDINANZA N. n. 386 del 12/10/2016 avente ad oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' PER LIMMOBILE UBICATO IN VILLA SAN CRISTOFORO AL FG. 7 P.LLA 244 SIG. VERGARI ANTONIO" - PER SUCCESSIVA TRASMISSIONE SCHEDA AEDES

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di novembre, il Sindaco;

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: " Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."

CHE a causa della crisi sismica iniziata in data 24/08/2016 numerosi edifici nel territorio comunale risultano danneggiati;

CONSIDERATO che il sig.

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale VRGNTN30L25A252T)

dopo l'evento sismico ha richiesto presso il Centro Operativo Comunale la verifica dello stato dei luoghi relativamente al proprio fabbricato (Rif. Prat. Edil. N° I-293-2016) ubicato in VILLA S. CRISTOFORO;

distinto catastalmente:

Foglio 7 - P.lla n. 244

VISTO l'esito del sopralluogo AeDES effettuato da:

- Tecnici professionisti incaricati P794 del 10/10/2016;

DATO ATTO che a seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici incaricati in via di urgenza l'immobile risulta INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA a causa dei danni provocati dal sisma e che pertanto si rende inopportuno ed urgente provvedere al non utilizzo dell'immobile ubicato in VILLA S. CRISTOFORO catastalmente distinto al



Foglio 7 - P.la n. 244 – PIANO PRIMO
di proprietà dei sig.ri

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale
VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 386 del 12/10/2016 avente ad oggetto "ORDINANZA DI
INAGIBILITA' PER L'IMMOBILE UBICATO IN VILLA SAN CRISTOFORO AL FG. 7 P.LLA
244 – SIG. VERGARI ANTONIO" emessa a seguito del suddetto sopralluogo che aveva dichiarato
INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA l'intero l'immobile ubicato in VILLA S. CRISTOFORO ;

catastalmente distinto al

Foglio 7 - P.la n. 244

di proprietà dei sig.ri

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale
VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

VISTO che a seguito della trasmissione della Scheda Aedes completa (Scheda n. 5 del 10/10/2016
Squadra P794) da parte del CCR – Centro di Coordinamento Regionale della protezione civile si è
potuto constatare, come si evince nella sezione 9 di suddetta scheda, che la Temporanea Inagibilità
riguarda solamente il Piano Primo dell'edificio catastalmente distinto al Foglio 7 - P.la n. 244

di proprietà dei sig.ri

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale
VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

VISTA la richiesta di revisione dell'Ordinanza Sindacale n. 386 del 12/10/2016 presentata
24/11/2017 (Prot. n. 15476)

DATO ATTO che l'immobile risulta parzialmente danneggiato e che pertanto possono essere
ripristinate le condizioni di sicurezza previa realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione
del danno, sulle porzioni di immobile di seguito indicate:

- Riparazione danno locale al 1° piano tra ingresso e camera da letto del tramezzo divisorio;

VISTO l'art. 650 c.p. , dal titolo "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità", secondo cui
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di
sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito , se il fatto non costituisca un più grave
reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00".

VISTO art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della
Protezione Civile";

VISTO l'art. 54 comma 4 della Legge 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento
Degli Enti Locali";

RETTIFICA

l'Ordinanza n. 386 del 12/10/2016 avente ad oggetto "ORDINANZA DI INAGIBILITA' PER
L'IMMOBILE UBICATO IN VILLA SAN CRISTOFORO AL FG. 7 P.LLA 244 – SIG.
VERGARI ANTONIO"

DICHIARA INAGIBILE FINO ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA

L'immobile ubicato in VILLA S. CRISTOFORO ;
catastalmente distinto al

Foglio 7 - P.la n. 244– SUB 2 PIANO PRIMO

di proprietà del sig.

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

Fino all'esecuzione delle necessarie opere atte al ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente

- Riparazione danno locale al 1° piano tra ingresso e camera da letto del tramezzo divisorio;

DICHIARA AGIBILE

L'immobile ubicato in VILLA S. CRISTOFORO ;
catastralmente distinto al

Foglio 7 - P.IIa n. 244- SUB 1 PIANO TERRA

di proprietà del sig.

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

ORDINA

Il non utilizzo degli immobili e locali sopra indicati.

Di tenere chiuso detto edificio con effetto immediato ed impedire a chiunque l'accesso anche nelle aree di pertinenza, fino alla revoca del presente provvedimento che dovesse essere adottato a seguito di più approfondite verifiche tecniche circa le condizioni statiche o in seguito all'adozione di opportuni provvedimenti di recupero dell'immobile o di messa in sicurezza in modo da prevenire il pericolo di danni alle persone;

ORDINA INOLTRE

Ai proprietari ed agli occupanti sig.ri:

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

Ed a chiunque ne faccia uso l'immediato SGOMBERO degli immobili e locali sopra indicati.

DISPONE

- Che la sola proposizione del ricorso non sospende il procedimento attivato con la presente ordinanza;
- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è l'ing. Andrea Spinaci per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

La presente dovrà essere notificata ai proprietari sig.ri:

VERGARI ANTONIO residente a FOLIGNANO (AP) in Via Ischia 15 (Cod. Fiscale VRGNTN30L25A252T) (EREDI)

Copia della presente viene inoltre inviata per quanto di competenza ai soggetti sotto elencati ai fini del controllo dell'esecuzione della stessa e del territorio:

- Al Comando Polizia Municipale - mail: poliziamunicipale@comune.amandola.fm.it;
- Al Sig. Prefetto di Fermo - pec: protocollo.preffm@pec.interno.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Amandola - pec: tap21360@pec.carabinieri.it;
- Al Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Amandola mail: cs.amandola@corpoforestale.it;
- Al Servizio Protezione civile – Regione Marche mail: regione.marche.protciv@emarche.it;

Avverso le ordinanze contingibili e urgenti, è, ammesso ricorso gerarchico al prefetto entro trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla data in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza ai sensi dell'art. 2, del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Si avverte inoltre che ai sensi dell'art. 3 comma 4, del D.Lgs 7 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs 2 Luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche o in alternativa, entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

